



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici nonché per i soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

VISTO il regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi" e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle “Statistiche petrolifere e dei biocarburanti” che, al comma 1, prevede l’obbligo per “ gli operatori economici che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissioni in consumo dei prodotti energetici di cui l’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti” e, al comma 3, prevede sanzioni amministrative a fronte della reiterata mancata trasmissione delle informazioni statistiche richieste;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2019 di “Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019” e in particolare: l’articolo 1 concernente l’approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019; l’articolo 2 concernente l’approvazione dell’Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; l’articolo 3 relativo ai criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del medesimo decreto;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche annuali e mensili dell’energia;



CONSIDERATO che nel Programma statistico nazionale rientrano le rilevazioni di cui è titolare il Ministero dello Sviluppo Economico individuate dal codice Istat MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00013 “Produzione delle raffinerie di petrolio”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica” che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

CONSIDERATO che il mercato petrolifero è caratterizzato da alti indici di concentrazione, da particolari specificità per singoli settori merceologici nonché da un numero elevato di operatori economici;

CONSIDERATO che l’indagine campionaria rispetta i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione dell’azione amministrativa;

DECRETA

Articolo 1

(Questionario del Petrolio)

1. E’ approvato il Questionario del petrolio allegato al presente decreto concernente le modalità operative della trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, per l’anno 2020, dei dati relativi alle indagini statistiche individuate dai codici Istat MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00013 “Produzione delle raffinerie di petrolio”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica”.

2. Il Questionario del petrolio è pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 2

(Oggetto delle rilevazioni statistiche)

Oggetto delle rilevazioni statistiche del Questionario del petrolio sono, in particolare, i prodotti energetici elencati nell’allegato “Tabella prodotti”. La tabella è tratta dall’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell’energia, richiamato nelle premesse.

Vengono, altresì, rilevati alcuni prodotti carboniferi ricompresi nella rilevazione MSE 00005 del Programma statistico nazionale.

Articolo 3

(Metodologia statistica della rilevazione)

1. Le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico nazionale con i codici Istat MSE 00005, MSE 00009, MSE 00013 e MSE 00014 come sopra specificate, vengono realizzate seguendo una metodologia di tipo campionario o censuario, così come specificato nella nota metodologica in appendice al Questionario del petrolio.



Articolo 5

(Sanzioni)

1. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni statistiche di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 richiamato nelle premesse, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui al comma 3 del medesimo articolo 11.

2. Nei casi specificatamente previsti dal Questionario del petrolio, è fatta salva l'applicazione del procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nelle premesse richiamato.

Roma, 18 DIC, 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gilberto Dialuce

CE/

AS